



Comune di Padova

SUAP E ATTIVITA' ECONOMICHE



I CICLI AFFRESCATI
DEL XIV SECOLO DI PADOVA

OGGETTO: Determinazione dei giorni e degli orari massimi di apertura delle attività di Acconciatrice/tore, Estetista, Tatuaggio e Piercing.

COMUNE DI PADOVA
SEGRETERIA GENERALE
REGISTRO ORDINANZE
N. 1 DEL 18/01/2024

IL SINDACO

Visto l'art. 50 del D. Lgs n. 267/2000 – Testo Unico sull'Ordinamento degli Enti Locali – che attribuisce al Sindaco il coordinamento e la riorganizzazione, sulla base degli indirizzi espressi dal Consiglio Comunale, degli orari degli esercizi commerciali, dei pubblici esercizi e dei servizi pubblici, al fine di armonizzare l'espletamento dei servizi con le esigenze complessive e generali delle/gli utenti;

Tenuto conto che l'art. 2, co. 6, della L.R.V. n. 28 del 23 ottobre 2009 - “Disciplina dell'attività di acconciatore” – dispone “l'osservanza della chiusura domenicale e festiva, salvo le deroghe stabilite dai comuni, anche in funzione della loro economia prevalentemente turistica, sentite le organizzazioni di categoria maggiormente rappresentative”;

Considerato che con deliberazione di Consiglio Comunale n. 2023/0098 del 12/12/2023 è stato approvato il nuovo Regolamento Comunale per la disciplina dell'attività di acconciatrice/tore, estetista, tatuaggio e piercing;

Sottolineato che l'art. 20 del citato Regolamento dispone che gli orari di apertura e di chiusura al pubblico delle attività di acconciatrice/tore, estetista, tatuaggio e piercing, sono rimessi alla libera determinazione delle/degli esercenti nel rispetto delle disposizioni del Regolamento Comunale e sono fissati con Ordinanza della/del Sindaca/o, sentite le organizzazioni di categoria imprenditoriali maggiormente rappresentative a livello locale;

Evidenziato che il citato articolo al comma 3 stabilisce che gli esercizi osservano la chiusura domenicale e festiva salvo le giornate di deroga concesse dal Comune.

Fatto salvo il rispetto dei limiti e delle norme previste dal contratto nazionale e dai contratti collettivi di categoria in materia di lavoro subordinato.

Sentite le associazioni maggiormente rappresentative CNA Padova e Rovigo e UPA Padova;

Viste:

la Legge 4 gennaio 1990 n. 1 “Disciplina dell'attività di Estetista”;

la Legge 17 agosto 2005 n. 174 “Disciplina dell'attività di Acconciatore”;

la Legge 2 aprile 2007 n. 40 “Misure urgenti per la liberalizzazione di alcune attività economiche”;

la Legge Regionale 27 novembre 1991 n. 29 e ss.mm.ii. “Disciplina dell'attività di Estetista”;

la Legge regionale 13 ottobre 2009 n. 28 “Disciplina dell'attività di acconciatore”.

Visto il vigente Regolamento Comunale per la disciplina dell'attività di acconciatrice/tore, estetista, tatuaggio e piercing.

Visto il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267

DISPONE che

1. Gli esercizi di “acconciatrice/tore”, “estetista”, “tatuaggio e piercing”, potranno rimanere aperti al pubblico dalla ore 07:00 alle ore 22:00 in tutti i giorni della settimana, ad esclusione delle domeniche e dei giorni festivi;
2. Nel mese di dicembre le/gli esercenti possono derogare all’obbligo di chiusura domenicale e festiva, con esclusione della festività del 25 dicembre;
3. All’interno della fascia oraria suindicata la/l’esercente può liberamente determinare l’orario di apertura e chiusura dell’esercizio, non superando comunque il limite delle 13 ore giornaliere;
4. L’orario prescelto potrà essere differenziato per giorni della settimana o per periodi dell’anno, nel rispetto dei limiti massimi fissati dal presente provvedimento, nonché dalla vigente normativa sul lavoro subordinato;
5. E’ sempre obbligatoria l’esposizione in modo ben visibile al pubblico di un cartello indicante l’orario prescelto e l’eventuale giornata (o giornate) di chiusura;
6. E’ consentita mezz’ora di tolleranza oltre l’orario di chiusura previsto, al fine di concludere l’attività svolta sulla/sul cliente, a condizione che l’accesso all’esercizio sia intercluso;
7. In caso di attività svolte in centri commerciali, palestre, o altre infrastrutture di servizio e/o vendita l’orario può essere liberamente determinato, non superando comunque il limite delle 13 ore giornaliere, in base all’orario stabilito per l’attività principale.

La presente Ordinanza sostituisce l’Ordinanza sindacale n. 26 del 14 Maggio 2020.

La presente Ordinanza viene pubblicata sull’albo pretorio “on line” consultabile sul sito istituzionale del Comune di Padova.

L’inosservanza al presente provvedimento comporta l’applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria prevista dall’art.18, 1° comma del vigente Regolamento per la disciplina dell’attività di acconciatrice/tore, estetista, tatuaggio e piercing.

INFORMA

che avverso il presente provvedimento, può essere proposto ricorso al T.A.R. Regione Veneto, entro 60 giorni o, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla data di pubblicazione dell’Ordinanza all’Albo Pretorio.

IL SINDACO
Sergio Giordani